

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNI 2008/2009 (li 18.12.2009)

1. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2008-9 (art. 17 C.C.N.L. 1.4.1999):

a) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli Enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art. 11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri:


➤ **Totale € 62.417,50 (di cui € 14.000,00 dalle “risorse decentrate”) – anno 2008**

➤ **Totale € 62.417,50 (di cui € 14.000,00 dalle “risorse decentrate”) – anno 2009**

I risparmi derivanti da tale voce a) vanno a confluire nelle “risorse decentrate” rispettivamente del 2008 e del 2009.

b) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999:

B1)	Produttività generale anno 2008 (€ 68.295,36):	- € 39.295,36: Il personale è valutato in base ai “Criteri per l'erogazione della produttività di cui all'art. 17 co.2 lett. a) C.C.N.L. 1.4.1999 – Anno 2003” e alla scheda di “VALUTAZIONE ANNUALE DEL RENDIMENTO INDIVIDUALE – art. 17 co.2 LETT. A) C.C.N.L. 1.4.1999 – Anno 2008/2009”. Vedere anche lettera h). - € 29.000,00: in base ad obiettivi fissati dall'Ente
B2)	anno 2009 (€ 56.284,50):	- € 27.284,50: Il personale è valutato in base ai “Criteri per l'erogazione della produttività di cui all'art. 17 co.2 lett. a) C.C.N.L. 1.4.1999 – Anno 2003” e alla scheda di “VALUTAZIONE ANNUALE DEL RENDIMENTO INDIVIDUALE – art. 17 co.2 LETT. A) C.C.N.L. 1.4.1999 – Anno 2008/2009”. Vedere anche lettera h). - € 29.000,00: in base ad obiettivi fissati dall'Ente
B3)	Indennità per Sportello unico: € 3.800,00 (2008) € 3.800,00 (2009)	€ 360,00 annuali su undici mensilità per i dipendenti addetti allo “Sportello unico camerale”. Per il personale assegnato allo “Sportello unico camerale” in modo permanente agli uffici distaccati a Civitanova Marche, l'indennità è di € 400,00. L'erogazione avviene in un'unica soluzione a fine anno, in base alle giornate effettivamente lavorate. L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza a qualsiasi titolo verificatisi.





B4)	Indennità cassiere e sostituto: € 650,00 (2008) € 650,00 (2009) di cui: - cassiere: € 520,00 - sostituto del cassiere: € 130,00	L'indennità è ripartita per ogni giorno lavorativo, comprese le ferie, ad esclusione delle assenze a qualsiasi titolo verificatesi. (scheda allegata) L'indennità è erogata con gli stessi criteri solo in caso di assenza del cassiere.
B5)	Formazione individuale: € 8.000,00 (2008) € 8.000,00 (2009)	Per la formazione individuale si determina un incentivo per giornata formativa pari a <ul style="list-style-type: none">▪ € 10 per attività in sede▪ € 15 se fuori sede in ambito regionale▪ € 20 se fuori regione. Si fa riferimento sia alla formazione sia all'aggiornamento professionale. I corsi devono essere rivolti esclusivamente al personale interno, organizzati da soggetti interni o esterni. Deve essere rilasciato un attestato di frequenza. I corsi sono quelli previsti dal piano di formazione o ad esso aggiunti nel corso dell'anno. Si considerano solo i seminari, i corsi di formazione, le giornate di studio con relativo programma. Non si considerano le riunioni, gli incontri, i convegni e i master o le scuole di specializzazione ovvero i corsi di laurea.

c) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio: (scheda unita al presente contratto)

Attuale importo delle progressioni: **€ 143.427,97**

anno 2008: **€ 14.000,00**: valutazione al 1° 1.2008

anno 2009: **€ 15.000,00**: valutazione al 1° 1.2009

Le somme che residuano dalle progressioni effettuate nell'anno 2008, sono riportate all'anno 2009 per le medesime finalità ovvero all'anno 2008 per il premio di produttività. Le somme che dovessero residuare dopo effettuate le progressioni economiche dell'anno 2009, sono destinate a produttività generale.

Progressioni economiche: 50% al 1° 1.2008 e 50% al 1° 1.2009, degli aventi diritto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del CCNL 11.4.2008.



d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/90 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

- *Indennità di cassa giornaliera:*

€ 0,52 da € 51,64 a € 258,23 (commercio estero, attività vigilanza, promozione e statistica)

€ 1,03 da € 258,23 a € 1.807,60 (R.I. e Civitanova Marche)

€ 1,29 da € 1.807,61 (Provveditorato)

Totale € 3.628,15 (2008)

Totale € 4.000,00 (2009)

- *L'indennità di rischio è relativo all'utilizzo del computer è fissata in € 30,00 mensili; tale indennità viene meno per l'assenza di giorni trenta consecutivi anche non lavorativi*

Totale € 17.730,00 (2008)

Totale € 18.000,00 (2009)

- *Indennità di funzione ex 8^a q.f.*

Totale €. 1.549,38 (2008)

Totale €. 1.549,38 (2009)

Tale importo va ad economia qualora non vi siano le figure professionali destinatarie della citata indennità;

e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C:

L'indennità giornaliera è di € 2,50. Tale indennità è attribuita al personale ausiliario della cat. A a tempo indeterminato:

Totale € 535,00 (2008)

Totale € 700,00 (2009)

f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera:

**Art. 36 (22.01.2004)
Modifiche all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999**

l. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.

- responsabilità contabile: il compenso può essere erogato solo a seguito di specifico incarico.

Per il titolare l'importo ammonta a € 2.000,00

Per quanto riguarda i sostituti, sono confermati gli importi da ultimo erogati.

Totale € 3.900,00 (2008)

Totale € 3.900,00 (2009)

g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera K) : /

h) incentivare, limitatamente alle Camere di Commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a tali finalità: per attività da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e consistenti nei "gruppi di miglioramento, nell'analisi dei processi e per ripristinare l'importo della retribuzione di posizione organizzative rispetto a quelle attuali.

Per le Camere di Commercio le eventuali risorse rese disponibili dagli enti secondo la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. n), del CCNL dell'1.4.1999, devono essere destinate al finanziamento della componente variabile collegata al risultato e alla valutazione della prestazione. Le ulteriori risorse derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sono rese disponibili, previa contrattazione decentrata integrativa, per la incentivazione delle prestazioni e dei risultati del personale, previa analisi economico finanziaria delle iniziative di ampliamento o di miglioramento dei servizi che valuti l'incidenza degli oneri del personale connessi a tali iniziative."

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. del 2008 e 2009 per € 14.000,00 per ciascun anno.



Il residuo, pari a € 43.085,00, va così ripartito: 50% a produttività generale e il 50% a progetti specifici.

i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi:

Il compenso può essere erogato solo a seguito di specifico incarico.

Totale € 1.800,00 (2008)

Totale € 1.800,00 (2009)



D) indennità di comparto (non costituisce oggetto di contrattazione):

Totale €. 28.188,47 (2008)

Totale €. 29.000,00 (2009)

2. Tutti i risparmi delle voci e sottovoci precedenti, ad eccezione della lettera a), vanno ad impinguare il fondo per la produttività generale, sub b1) e b2).
3. Si procede ad assegnare a tutto il personale che svolge le seguenti attività in genere, al di fuori dell'orario di lavoro, indagini in genere, indagini statistiche, concorsi a premi, l'incentivo del 40% sulle somme nette incassate dalla Camera di commercio (cioè al netto delle spese per straordinario del personale, della missione in genere e dell'autovettura di servizio), oltre al normale trattamento previsto dalla normativa contrattuale vigente. Il restante 10% è da attribuire a spese generali dell'Ente ed il rimanente 50% è da assegnare a produttività generale. La liquidazione delle predette somme sarà calcolata a consuntivo alla fine dell'anno solare di riferimento e comporterà una variazione del fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999 con provvedimento del Segretario Generale, senza che perciò occorra apposito incontro sindacale. Le RSU e le OO.SS. saranno informate della predetta variazione prima dell'effettiva erogazione.
4. Banca delle ore: è fissata nella misura del 35% delle ore di straordinario teorico effettuabile nell'anno da ciascun dipendente.
5. Si procede all'elevazione del monte ore dello straordinario, per gli anni 2008 e 2009, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del CCNL 14.9.2000, nella misura ivi prevista, nei confronti del personale ausiliario e/o addetto ai servizi tecnico-manutentivi, secondo il monte ore che l'Ente riterrà opportuno, in relazione alle esigenze funzionali del medesimo.
6. Il presente contratto è valido dal 1° gennaio 2008 al 31.12.2009. Alla scadenza del 31.12.2009, si rinnova tacitamente di anno in anno, relativamente ai punti 1a - 1d - 1e, qualora non sia data disdetta con lettera raccomandata a.r. o non sia stata convocata apposita riunione per la predisposizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno successivo. In caso di disdetta o di convocazione di apposita riunione di contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno successivo, le disposizioni contrattuali sopra richiamate rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

Si allegano le "Dichiarazioni a verbale" della parte pubblica e della parte sindacale.

***Criteria per l'erogazione della produttività, di cui all'art. 17 co.2 lett. a)
C.C.N.L. 1.4.1999 – Anni 2008 -9.***





Art.1 DIPENDENTE VALUTABILE

1. E' valutabile il dipendente che abbia superato più di ottanta giornate effettive di lavoro presso la C.C.I.A.A. di Macerata, di cui almeno giorni quaranta per semestre; è fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8.
2. La presente disposizione non si applica al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nel corso dell'anno.

Art.2 PARAMETRO DI CATEGORIA

1. Il parametro retributivo è quello indicato a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:
 - Cat. A: 1,20
 - cat. B: 1,30
 - cat. C: 1,40
 - cat. D: 1,50.

Art.3 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Ciascuna sanzione disciplinare della censura riduce il premio di produttività del 5%; ciascuna sanzione disciplinare superiore riduce il premio di produttività del 15%.
2. Ciascuna riduzione si applica sul prodotto di cui al successivo art. 4; in caso di più riduzioni, si procede, dapprima, con quelle di percentuale minore. Le percentuali di riduzione sono considerate singolarmente.

Art.4 PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO

1. Tenuto conto dei precedenti articoli, l'attribuzione del compenso incentivante a ciascun dipendente risulta dal prodotto del parametro retributivo, della valutazione del Dirigente e delle giornate effettivamente lavorate.
2. I primi dieci giorni di assenza non sono decurtati dal numero di giorni lavorativi svolti.

Art.5 VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE

1. La valutazione a disposizione del Dirigente è rappresentata dalla seguente scale numerica: 2-4-6-8-10, non frazionabile.
2. Nessun premio di produttività è corrisposto al dipendente che non abbia conseguito il punteggio pari al 50% del massimo ottenibile.
3. Il dipendente trasferito ad altro settore è valutato dal Dirigente di prevalente assegnazione.
4. La valutazione effettuata dal Dirigente è comunicata al responsabile dell'Area individuato ai sensi del comma 3, in relazione al personale assegnato, per la relativa sottoscrizione. Le schede così compilate sono sottoscritte da ciascun dipendente che può attivare la procedura "Osservazioni scritte del dipendente valutato e pronuncia del Dirigente". Trovano applicazione, in caso di trasferimento, le disposizioni di cui al comma 3.

Art.6 FONDO SPECIALE (disapplicato a seguito entrata in vigore del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificata dal decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. E' costituito un fondo del 10% dell'importo della lettera a) dell'art. 17 del C.C.N.L. per compensare particolari situazioni riferite a:
 - periodo di congedo di maternità, per la durata massima di cinque mesi,
 - infortunio sul lavoro,

6



- malattia professionale.
- 2. La presente disposizioni non si applica in caso di sostituzione di personale.
- 3. La parte del fondo non distribuita è destinata a produttività generale, ai sensi dell'art 5 comma 4 e seguenti.

Art.7 GIORNATE LAVORATE (disapplicati i commi 1 e 2, a seguito entrata in vigore del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificata dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. Tenuto conto di quanto disciplinato negli articoli precedenti, la partecipazione al premio di produttività è determinata dal numero di giornate effettivamente lavorate. Il numero di giornate lavorative è quello risultante dal calendario dell'anno di competenza, salvo quanto stabilito dal comma successivo (disapplicato).
2. Si considerano, altresì, giornate effettivamente lavorate i giorni di ferie, di maternità obbligatoria, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale (disapplicato).
3. Dalle giornate così determinate si detrae una giornata lavorativa convenzionale commisura alla somma media di € 31,00 o maggiore secondo il tipo di attività, per la partecipazione a commissioni o altra attività diversamente retribuita svolta durante l'orario di servizio.
4. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

Art.8 RISPARMI DERIVANTI DAI RAPPORTI A TEMPO PARZIALE (disapplicato a seguito entrata in vigore del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133- art. 73)

1. I risparmi dell'anno di competenza derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per la parte che la L. 662/96 consente di distribuire alla produttività individuale o collettiva, sono destinati nella misura del 40% al personale dell'Area in cui si è verificata la trasformazione del rapporto di lavoro.
2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di sostituzione di personale.
3. La residua parte è destinata alla produttività collettiva.

Art. 9 TEMPO DELL'EROGAZIONE (disapplicato)

1. L'erogazione del premio di produttività avviene entro il mese di ottobre, per la prima semestralità ed entro il mese di marzo dell'anno successivo, per la seconda semestralità dell'anno precedente. Le predette erogazioni semestrali sono subordinate alla sussistenza degli elementi necessari alla valutazione.
2. L'erogazione della prima semestralità ha riguardo al 50% delle somme sub B1) per il 2006 e subB2) per il 2007.


Art. 10 RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA'

1. Il fondo destinato per la produttività generale è ripartito tra i dirigenti, in ragione del personale assegnato al 31.12, tenuto conto del parametro della categoria di appartenenza e al punteggio massimo attribuibile a ciascun dipendente.

Art. 11- GIORNATE LAVORATE

1. Trovano applicazione le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificata dal decreto-legge 1° luglio

2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché le circolari in materia del Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'Q' at the top, a signature 'S', initials 'pe', a signature 'Vanni', a signature 'F', and the name 'Couti'.

DICHIARAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Alla luce della normativa vigente in materia, la Parte Pubblica dichiara la volontà di rivedere, anche mediante conguaglio o recupero e senza evidentemente ridurre l'ammontare complessivo dell'importo destinato in bilancio allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, le indennità per videoterminalista e per lo sportello unico camerale, nell'ambito del contratto collettivo decentrato integrativo degli anni 2010-2011.

Mario Quindici
Claudio Ricci

DICHIARAZIONE DI PARTE SINDACALE

La parte sindacale chiede un impegno dell'Amministrazione per trovare ulteriori risorse finanziarie derivanti dai risparmi realizzati dai processi di razionalizzazione e riduzione dei costi, nonché dall'aumento delle entrate, allo scopo di incrementare il fondo incentivante del personale.

LA RSU e le OO.SS.

Luigi La Greca
Giuseppe Storti
Carlo Puri
Luigi...
Valentino...